

**Circol@re nr. 03 del 3 gennaio 2025**

# **PER LE CALDAIE E BONUS VERDE DAL 2025 STOP ALLA DETRAZIONE**

**a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale**

*Da quest'anno i contribuenti dovranno dire addio a diverse detrazioni. Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. "Legge di Bilancio 2025" diventa ufficiale la rimodulazione dei bonus edilizi promessa dall'esecutivo.*

**Niente più sconti fiscali dal 1° gennaio 2025 per le caldaie a condensazione ed il rifacimento delle aree verdi.**

## **CALDAIE A CONDENSAZIONE**

Con una modifica inserita nel corso dell'iter parlamentare, sono stati **esclusi**:

- **sia dal bonus ristrutturazioni** (detrazione IRPEF per gli interventi di riqualificazione edilizia ex art. 16-bis TUIR e art. 16 D.L. n. 63/2013 su cui per altro la manovra interviene a rimodulare in peius le aliquote, soprattutto per le seconde case),
- **che dall'ecobonus** (art. 14 D.L. n. 63/2013),

per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.



**Le caldaie restano agevolabili se collocate all'interno di apparecchi ibridi, composti cioè da una pompa di calore e da una caldaia, controllate da una centralina unica**

## **BONUS VERDE**

Il secondo escluso di lusso per il 2025 è il c.d. "bonus verde", ossia la detrazione IRPEF del 36% in 10 anni sulle spese sostenute per:

- **sistemazione a verde di aree scoperte private** di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La manovra non reca la proroga dell'agevolazione che **cessa**, pertanto **il 31 dicembre 2024**.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**